

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1285-A

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(RELATORE CARPENEDO)

Comunicata alla Presidenza il 5 luglio 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993,
n. 180, recante misure urgenti per l'accelerazione degli
investimenti ed il sostegno dell'occupazione

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro del tesoro
col Ministro dei lavori pubblici
col Ministro dei trasporti e *ad interim* della marina mercantile
col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
col Ministro della sanità
col Ministro dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane
e col Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 1993

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	11
- della 2 ^a Commissione permanente	»	11
- della 13 ^a Commissione permanente	»	12
Emendamenti proposti dalla Commissione	»	15
Disegno di legge	»	20
Testo del decreto-legge	»	21

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge n. 101, precedente a quello in esame e sostanzialmente recepito da quest'ultimo, non era ispirato ad una visione vetero-keynesiana, secondo la quale una iniezione di spesa pubblica addizionale, magari in infrastrutture, sarebbe capace di ridare slancio all'economia e di ricreare i posti di lavoro perduti nella fase ciclica. Non era ispirato a tale logica perchè le condizioni di squilibrio che caratterizzano la finanza pubblica italiana non rendono neppure discutibile la proposta di abbandonare la politica di risanamento che il Parlamento ha adottato.

Il provvedimento perseguiva due scopi strumentali rispetto all'obiettivo finale di dar sollievo ai problemi dell'occupazione, specie nelle aree a maggiore crisi: accelerare l'avvio e la realizzazione di tutte le iniziative che hanno già una copertura nei bilanci di cassa approvati; massimizzare l'attivazione del risparmio privato verso gli investimenti, sia in concorso con la spesa pubblica, sia e soprattutto direttamente in iniziative giudicate convenienti.

Per raggiungere questi scopi, si dettavano una serie di norme che riguardavano vari settori portanti dell'attività economica, a cominciare da quelli dell'edilizia, residenziale e non, dei trasporti pubblici, dei parcheggi, dei rifiuti solidi urbani, fino a quelli del ciclo dell'acqua e dell'ambiente.

L'articolo 1 era basato sul concetto che, in un termine molto breve (trenta giorni), il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base di relazioni dei Ministri competenti e delle regioni, riesaminava i programmi d'intervento nei vari settori (dall'ambiente ai trasporti in concessione, dai beni culturali ai trasporti urbani, dall'edilizia universitaria alla ricerca scientifica) per verificare se

erano immediatamente realizzabili e, in caso contrario, revocava i finanziamenti per riallocarli in favore di progetti che presentassero queste caratteristiche, dando priorità alle aree di crisi.

Occorre sottolineare che il CIPE, nella riallocazione dei finanziamenti revocati, avrebbe dovuto seguire il criterio di compensare nel triennio 1993-95 le eventuali modificazioni della distribuzione settoriale e territoriale della spesa inizialmente prevista. Era in ogni caso previsto che le deliberazioni del CIPE per la riallocazione delle risorse fossero trasmesse al Parlamento unitamente al documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1994-1996 e che nel disegno di legge di assestamento per il 1993 ed in quello di bilancio a legislazione vigente per il 1994 venisse fornita alle Camere analitica indicazione delle variazioni. Era previsto inoltre che, in apposita sezione della relazione al disegno di legge finanziaria per il 1994, fosse data dimostrazione dello stato di esecuzione dei progetti deliberati dal CIPE ai sensi di tale norma.

L'articolo 2 si muoveva sulla stessa logica del precedente, ma riguardava un settore particolare: quello dei cosiddetti progetti FIO (Fondo investimenti e occupazione).

Nel corso degli anni, e soprattutto con riferimento all'ultima deliberazione di fine '89, si sono verificati casi di progetti non realizzabili per sopravvenute difficoltà di natura diversa (essenzialmente di carattere autorizzativo). Si autorizzava quindi il CIPE a riallocare le risorse che si fossero rese disponibili per finanziare progetti o completamenti di essi dichiarati ammissibili al finanziamento, ma non finanziati per insufficienza di risorse, dando la priorità a quelli insistenti nelle aree di crisi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 3 dettava norme d'attuazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, per consentire l'utilizzazione di 430 miliardi di lire nel biennio 1993-1994 in favore di imprese localizzate in Campania e in Basilicata.

L'articolo 4 introduceva nell'ordinamento statale uno strumento di cui si avvertiva la necessità. Non esisteva, infatti, per le amministrazioni pubbliche la possibilità di sostenere spese relative alla programmazione e progettazione di nuovi investimenti, se non con riferimento a quelli già finanziati dall'organo competente.

La norma in discorso, prevedendo il modo di copertura ordinario della spesa necessaria, dava appunto alla pubblica amministrazione questa possibilità.

L'articolo 5, il primo di quelli riguardanti il settore edilizio, aveva potenzialmente una valenza rilevantissima.

Con questo articolo, al comma 1, si introduceva il principio del silenzio-assenso in ordine alla domanda di concessione edilizia; la domanda si intendeva accolta ove entro novanta giorni dalla presentazione del progetto non fosse stato comunicato all'interessato il provvedimento motivato di diniego.

Il comma 2 prevedeva che alla domanda di concessione dovesse essere allegata una relazione del progettista, che asseverasse la conformità degli interventi alle norme urbanistiche ed edilizie inerenti. Come è noto, il mendacio in sede di asseverazione ha conseguenze penali.

I commi 3 e 4 prevedevano che il responsabile del procedimento provvedesse, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, a verificare la completezza della documentazione e a richiedere eventuali integrazioni.

Il comma 5 prevedeva che l'avente diritto potesse iniziare i lavori, informando il sindaco, previa corresponsione al comune degli oneri previsti dalla legge n. 10 del 1977 calcolati in via provvisoria, salvo conguaglio.

Il testo del decreto-legge era innovativo anche per quel che riguarda i piani di lottizzazione attuativi dei piani regolatori

generali. Si stabiliva, infatti, che trascorsi novanta giorni dalla presentazione dei progetti, essi si intendevano tacitamente respinti: un silenzio-rifiuto. Questo dava la possibilità all'interessato di ricorrere avverso il provvedimento alla giurisdizione amministrativa nei termini previsti.

Altra importante innovazione era quella recata dal comma 8, in cui si stabiliva che il responsabile del procedimento ed il soggetto competente all'adozione del provvedimento rispondono per i danni causati da un illegittimo diniego degli atti dovuti.

L'articolo 6, allo scopo di accelerare interventi nell'importante settore dell'edilizia scolastica, riproponeva un analogo testo già pendente presso il Senato.

Con l'articolo 7, dedicato al rilancio di iniziative di sviluppo e riqualificazione territoriale, s'impondeva l'obbligo ai comuni di dare risposta motivata alle proposte di programmi integrati di sviluppo e di riqualificazione urbana e ambientale entro il termine massimo di quarantacinque giorni.

Quanto al settore dell'edilizia residenziale pubblica, è da osservare che esso si trova in una fase di rallentamento per quel che riguarda la realizzazione degli interventi. Pur essendo disponibili notevoli quantità di risorse da utilizzare per la realizzazione degli interventi, non si riesce ad arrivare all'apertura dei cantieri in tempi ragionevolmente brevi. I fattori che comportano rallentamenti sono essenzialmente riconducibili a tre categorie:

a) difficoltà di alcune regioni a localizzare gli interventi e ad assegnare i fondi agli operatori;

b) difficoltà derivanti dalla scarsa disponibilità di aree edificabili, dalla notevole e cronica lentezza nel rilascio delle concessioni edilizie;

c) insufficiente flessibilità della strumentazione che autorizza la destinazione delle risorse disponibili alle diverse modalità d'intervento.

Gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 erano rivolti a fronteggiare le suddette difficoltà.

Le regioni sono tenute ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 179 del 1992, ad

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

approvare i programmi e a trasmetterli al Comitato per l'edilizia residenziale (CER) entro novanta giorni dalla ripartizione dei fondi. Qualora la regione non abbia provveduto nei termini indicati, il comitato esecutivo del CER invita enti locali, istituti autonomi per le case popolari (IACP) e operatori a presentare proposte.

Entro i successivi sessanta giorni il comitato esecutivo del CER, integrato dal rappresentante della regione inadempiente, delibera in luogo della regione.

L'articolo 8 del decreto-legge modificava i commi 7, 8 e 9 del citato articolo 3.

L'articolo 9 agiva nell'ambito dei programmi centrali d'intervento previsti dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (programma di edilizia per favorire la mobilità dei dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità organizzata) e degli interventi previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 (edilizia sperimentale).

Stante lo stanziamento di 1.720 miliardi di lire a tal fine previsto delle predette leggi e stante il previsto concorso dei privati nella realizzazione di programmi con un moltiplicatore almeno pari a tre, il complesso delle risorse mobilitabili con gli interventi in esame supera i 5.000 miliardi.

Con l'articolo 10, poi, si prevedeva che i fondi ex-Gescal potessero essere destinati non più e non soltanto a totale copertura del costo di costruzione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, ma anche a parziale copertura del costo stesso.

Con l'articolo 11 si era stabilito di utilizzare una quota pari a lire 60 miliardi per il pagamento delle ultime semestralità di mutuo previste dalle leggi n. 166 del 1975 e n. 513 del 1977.

Un ulteriore considerevole aumento dell'effetto della spesa pubblica nell'edilizia residenziale poteva inoltre essere conseguito con l'applicazione dell'articolo 12; si prevedeva, infatti, che parte dei fondi ex-Gescal potessero essere destinati alla realizzazione di programmi di recupero urbano.

I programmi dovevano riguardare zone in cui fosse prevalente la presenza di patrimonio edilizio pubblico.

I programmi dovevano essere caratterizzati da un insieme sistematico di opere comprendenti le urbanizzazioni primarie e quelle secondarie, elementi di arredo urbano e tutti gli interventi che vanno dalla manutenzione ordinaria alla ristrutturazione edilizia.

I programmi di recupero, alla cui realizzazione doveva contribuire il concorso di risorse private, dovevano essere proposti al comune da soggetti pubblici e privati, anche associati fra di loro; per la loro approvazione il sindaco promuoveva la conclusione di un accordo di programma a cui partecipava il soggetto proponente il programma stesso.

L'articolo 13 era volto a favorire la elaborazione di progetti strategici funzionali nelle aree urbane per la realizzazione di interventi nei settori dei servizi pubblici, delle connesse opere infrastrutturali e delle altre opere di interesse pubblico.

L'articolo 14 affrontava alcuni problemi connessi all'attuazione della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di parcheggi.

Al riguardo, si ricorda che il Ministro competente aveva evidenziato le difficoltà applicative della normativa ed aveva suggerito alcune modifiche alla stessa.

A ciò deve aggiungersi che la legge di riforma delle autonomie locali ha previsto la possibilità per i comuni di affidare l'esercizio dei servizi pubblici e la realizzazione delle opere necessarie a società per azioni, anche a prevalente partecipazione privata.

Le nuove previsioni legislative hanno notevolmente modificato il quadro di riferimento delineato nella legge n. 122 del 1989, per cui appare assolutamente prioritario procedere ad un adeguamento della stessa.

A tal fine il comma 1 dell'articolo 14 prevedeva che il Ministro per i problemi delle aree urbane adeguasse le procedure di attuazione e le forme di finanziamento e definisse i requisiti che i soggetti interessati debbono possedere.

Nei commi successivi si dettavano, invece, misure volte a favorire la realizzazione di parcheggi privati sia per recuperare gli

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

standard urbanistici previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, negli immobili già esistenti, sia per consentire la realizzazione di ulteriori strutture destinate ad uso di parcheggio, vincolate a tale uso per trenta anni.

L'articolo 15 concerneva il coordinamento degli interventi nel settore del trasporto rapido di massa.

La legge 26 febbraio 1992, n. 211, prevede infatti due distinte modalità di intervento dello Stato: una prima, per la quale è prevista la possibilità di corrispondere contributi annui, in misura non superiore al 10 per cento dell'investimento e per la durata massima di trenta anni, alle città metropolitane ed ai comuni individuati; una seconda, che prevede che l'Ente ferrovie dello Stato, nonchè gli altri enti interessati, siano autorizzati ad accendere mutui decennali garantiti dallo Stato per l'ammodernamento e la realizzazione di collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive ed universitarie, di sistemi ferroviari passanti, di sistemi di trasporto rapido di massa e di programmi urbani.

In relazione a quanto sopra, appare opportuno operare un coordinamento degli interventi concernenti il programma di cui alla legge n. 211 del 1992, con quelli già in atto di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, relativi all'ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa.

L'articolo 16 era destinato a sovvenire a necessità d'investimento urgenti nel settore dei trasporti.

La legge 10 aprile 1981, n. 151, è la legge quadro per il trasporto pubblico locale, che assicura il finanziamento dello Stato all'esercizio e agli investimenti, ripartito annualmente dal Ministero dei trasporti fra le regioni. Negli anni di applicazione l'entità dei fondi per investimenti ha avuto un andamento assai irregolare ed è stata drasticamente ridotta nel 1989. A partire da tale data infatti, la misura e la certezza degli stanziamenti statali sono diventate estremamente aleatorie, togliendo alle aziende nazionali produttrici di autobus ogni riferimento per una ragionevole programmazione

produttiva; alcune aziende sono state costrette a chiudere e sono uscite dal mercato e non è esagerato ipotizzare a breve termine, in mancanza di adeguati provvedimenti a livello nazionale e regionale, la completa cessazione dell'attività produttiva da parte delle aziende del settore, con la definitiva chiusura e la perdita di circa 15.000 posti di lavoro diretti e nell'indotto.

Nel far fronte alla predetta gravissima crisi si era ritenuto di utilizzare, per contributi alle regioni a statuto ordinario, le disponibilità non ancora impegnate, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, del capitolo 7877 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, concernente oneri per capitale ed interessi per l'ammortamento dei mutui contratti dalle regioni per gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale.

Con il successivo articolo 17 venivano poi introdotte disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure di attuazione degli interventi previsti dai programmi triennali attuativi dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

In particolare, si prevedeva l'attivazione del potere sostitutivo da parte dei presidenti delle regioni nei casi di gravi ritardi nell'esecuzione delle opere da parte di enti attuatori sub-regionali.

Si attribuiva altresì alle autorità di bacino di rilievo nazionale la facoltà di indire conferenze di servizi, in sostituzione degli enti attuatori, e di promuovere la conclusione di accordi di programma.

Le medesime autorità di bacino di rilievo nazionale erano infine autorizzate, nella fase transitoria che precede l'approvazione del piano di bacino, ad impartire direttive per fissare vincoli e prescrizioni in materia di difesa del suolo e salvaguardia delle risorse naturali, ai fini del loro recepimento da parte delle amministrazioni competenti.

Con l'articolo 18 si introducevano norme di grande rilievo in materia di rifiuti solidi urbani.

La norma stabiliva che il gestore di una discarica è tenuto al pagamento di una

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tassa erariale pari a 25 lire per ogni chilogrammo di rifiuti versato in discarica.

La finalità della norma era duplice: da un lato, modificare la convenienza economica ad utilizzare le discariche anziché gli impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani; dall'altro, raccogliere risorse da destinare a un fondo nazionale destinato prevalentemente a favorire la installazione, mediante contributi, di nuovi impianti industriali.

Non meno importanti erano le norme introdotte con i commi 7 e 8.

Secondo il primo, trascorsi ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del decreto, era fatto divieto di dare contributi pubblici, sotto qualsiasi forma, alla installazione di nuove discariche.

Ancora più importante la previsione di cui al comma 8, che stabiliva un termine, prudenzialmente non ravvicinatissimo (1° gennaio 1996), al di là del quale era fatto divieto di trasportare rifiuti solidi urbani al di fuori della regione o provincia autonoma che li avesse prodotti.

L'articolo 19 aveva contenuto eminentemente procedurale ed era volto, da un lato, a consentire la più completa e rapida attuazione delle iniziative già programmate per la protezione dell'ambiente; dall'altro, ad accelerare la formazione del nuovo programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale.

Il successivo articolo 20 era finalizzato ad accelerare gli interventi nel settore stradale, attraverso l'autorizzazione conferita all'ANAS di assumere impegni pluriennali su capitoli iscritti nel proprio bilancio la cui dotazione sia anche parzialmente assicurata ricorrendo ad operazioni finanziarie adottate a norma della legge 7 febbraio 1961, n. 59, e ciò anche nel caso in cui i contratti di erogazione dei relativi mutui non fossero ancora perfezionati.

Di notevole rilievo erano le norme recate dall'articolo 21 sui piani idrici di rilevanza regionale; il comma 1 prevedeva che le regioni presentassero al Ministero dei lavori pubblici piani d'investimento e di gestione che possibilmente riguardassero l'intera regione, ma che fossero almeno di rilevanza regionale.

L'articolo 22 tendeva a regolare l'attività di creazione di nuovi interporti.

Come è noto, la legge 4 agosto 1990, n. 240, prevede l'adozione di procedure differenziate tra gli interporti di primo e secondo livello.

In relazione a ciò sono state da tempo attivate le procedure relative ai nove interporti di primo livello di cui all'articolo 9 della legge medesima e in data 16 aprile 1992 si è pervenuti alla stipula delle convenzioni con i soggetti gestori degli interporti stessi. Attualmente è in corso di attuazione il programma di interventi ammesso a contributo, che ammonta globalmente a lire 482 miliardi.

Per quanto riguarda gli interporti di secondo livello, le competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato si sono espresse sullo schema di piano quinquennale degli interporti; resta, pertanto, da emanare, per il completamento del relativo *iter* procedurale, un apposito decreto di approvazione.

Tuttavia, notevoli al momento appaiono le difficoltà per quanto concerne la successiva fase attuativa della norma. Prima fra tutte, quella relativa al regime di concessione, la cui applicazione sembra creare particolari problemi circa la definizione della durata, dell'ampiezza e della cedibilità del rapporto concessorio.

L'insieme delle problematiche sopra esposte rende impossibile il completamento dell'atto di convenzione-concessione, previsto dall'articolo 5 della citata legge n. 240 del 1990.

Alcuni interporti di secondo livello, inoltre, risultano già parzialmente realizzati con capitali privati ancora prima dell'instaurarsi del rapporto concessorio.

Sorgono quindi giustificati interrogativi circa il senso di mantenere due regimi diversi per la rete interportuale: quella di primo livello in regime di convenzione e quella di secondo livello in regime di concessione e in questo senso il comma 1 dell'articolo 22 aboliva tale distinzione.

L'articolo 23, infine, stabiliva una nuova procedura, a partire dal 1° gennaio del prossimo anno, per l'attuazione del piano

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decennale dell'edilizia sanitaria e delle residenze per anziani.

* * *

Il decreto-legge n. 180, di cui il disegno di legge n. 1285 attualmente in esame reca la conversione in legge, presenta delle differenze rispetto al precedente.

L'articolo 1 è identico, con l'eccezione dei commi 6 e 7, che sono stati aggiunti. In particolare, il comma 6 sostituisce i commi 1 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 96 del 1993, in tema di intervento straordinario nelle aree depresse, al fine di consentire un'adeguata ricognizione al commissario liquidatore, che dovrà individuare i lavori non ancora consegnati e materialmente iniziati al 30 settembre 1993. Il comma 7 consente alla Cassa depositi e prestiti di erogare somme conseguenti all'emissione degli stadi di avanzamento delle opere.

L'articolo 2, interamente sostitutivo del precedente, che verteva in tema di riassegnazione delle disponibilità FIO, concerne le opere immediatamente cantierabili e prevede il ricorso ad accordi di programma per far convergere fondi di organismi finanziari o bancari alla realizzazione di programmi di intervento per opere pubbliche già regolarmente aggiudicate e immediatamente cantierabili, che non possono essere avviate per mancanza di stanziamenti pubblici.

L'articolo 3 riproduce il testo da cui deriva con limitate modifiche, quale la soppressione dell'espressione «in via prioritaria» al comma 2; la sostituzione delle parole «nel limite» con le altre «ai sensi», alla lettera a) dello stesso comma; la soppressione della parola «concretamente» al comma 4; infine, la soppressione, al comma 6, del periodo relativo alla cessazione dell'attività delle sezioni distaccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania.

L'articolo 4 contiene, al comma 2, una modifica al fine di stabilire che le regioni e le province autonome adottano gli stessi criteri relativi alle spese di progettazione, solo qualora non vi abbiano già provveduto.

L'articolo 5 si rifà sostanzialmente all'emendamento già discusso in sede di sottocommissione nel corso dell'esame del precedente decreto. Rispetto ad esso opera una risistemazione delle disposizioni, con alcune modifiche. Innanzitutto precisa che la norma riguarda unicamente le concessioni edilizie rilasciate in attuazione di strumenti urbanistici, facendo in ogni caso salva l'acquisizione di tutti i pareri, i nulla osta e le certificazioni previsti da norme di legge a tutela di pubblici interessi. La norma, avendo portata generale, postula l'adeguamento della legislazione regionale. Essa inoltre disciplina il provvedimento di rilascio delle concessioni e l'istituto del silenzio-assenso. Stabilisce quindi che i comuni sono tenuti a rilasciare, entro sessanta giorni, a domanda di chi abbia titolo alla concessione, un certificato in cui sono indicate le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area oggetto della richiesta. Dopo la nomina del responsabile del procedimento, è previsto che, entro sessanta giorni dalla domanda di concessione, questi debba richiedere e acquisire i pareri di sua competenza e possa richiedere ulteriore documentazione all'interessato, ma una sola volta. Egli è poi tenuto a comunicare il provvedimento conclusivo entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato, richiedere al sindaco di adempiere entro trenta giorni. La richiesta deve essere corredata da una relazione firmata dal progettista. Trascorso inutilmente il termine intimato senza che sia intervenuto alcun provvedimento la domanda di concessione si intende accolta e il titolare della concessione può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri relativi. Gli uffici comunali sono tenuti ad effettuare i controlli voluti dalla legge. Le disposizioni della norma si estendono infine alle autorizzazioni edilizie per le quali non siano già in vigore disposizioni più favorevoli.

Non sono stati poi modificati gli articoli 6 e 7, mentre all'articolo 8 è stato aggiunto, al

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comma 4, un inciso al fine di stabilire che la riserva del 5 per cento destinata all'eliminazione delle baracche adibite ad abitazione provvisoria a seguito di eventi sismici concerne anche altri eventi straordinari e che le regioni, contemporaneamente all'assegnazione dei nuovi alloggi, provvedono alla rimozione delle baracche.

Non sono modificati gli articoli 9 e 10, mentre all'articolo 11 risulta aggiunto il comma 2, che consente il prelevamento dal bilancio di fondi a favore degli istituti di credito mutuanti nella misura anticipata fino a un massimo dell'80 per cento dei crediti dichiarati.

All'articolo 12, il comma 1 è stato modificato nel senso di indirizzare i fondi ex-GESCAL direttamente alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio edilizio pubblico, nell'ambito dei programmi di recupero.

Non ha modifiche l'articolo 13, mentre il 14, in tema di parcheggi, precisa, al comma 7, che non è dovuto il contributo di urbanizzazione per la realizzazione di parcheggi e, al comma 8, che le Ferrovie dello Stato possono usufruire dei contributi per la realizzazione di parcheggi di interscambio su aree di propria disponibilità.

Senza modifiche sono gli articoli 15 e 16, mentre l'articolo 17 vede l'aggiunta di alcuni commi miranti ad agevolare l'utilizzo degli stanziamenti in materia di difesa del suolo. In primo luogo, con un'aggiunta al comma 3, si anticipa l'operatività delle previsioni dei piani di bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989, introducendo la facoltà di redigerli e approvarli anche in forma di stralci parziali, purchè organici, stabilendo altresì un termine per la loro elaborazione in forma completa. Il comma 4 modifica il meccanismo della quota di riserva da destinare al potenziamento e all'adeguamento funzionale dei Servizi tecnici nazionali, in ordine alla difesa del suolo. Il comma 5 mira a istituire una procedura più snella per il rifinanziamento dei programmi di investimento nel settore della difesa del suolo, evitando di ricorrere a ulteriori leggi di spesa e ponendo i

relativi finanziamenti a carico della tabella C della legge finanziaria. I commi 6 e 7 prevedono una quota di riserva di 10 miliardi da destinare al finanziamento dei programmi di adeguamento e potenziamento dei Servizi tecnici nazionali. Il comma 8 infine prevede la possibilità di utilizzare per un ulteriore anno le somme trasferite ai segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, negli anni 1991 e 1992, evitando così che esse vadano in economia.

Il precedente articolo 18, in tema di tassa sui rifiuti solidi urbani, è stato soppresso.

Il nuovo articolo 18 (ex 19) vede l'aggiunta di un comma che consente alle regioni di individuare gli interventi urgenti da ultimare entro il 31 dicembre 1994 per garantire l'approvvigionamento idropotabile.

L'articolo 19 (già 20), è stato modificato con l'aggiunta del comma 3, che prescrive la verifica della congruità dei prezzi da parte della direzione tecnica, in relazione ai contratti di appalto dei lavori dell'ANAS che abbiano formato oggetto di consegna.

Il precedente articolo 21, in materia di piani idrici è stato soppresso, così come l'articolo 23, in tema di edilizia sanitaria, la cui materia è trattata nell'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 179.

È rimasto invece l'ex articolo 22, in materia di interpreti, ora divenuto articolo 20.

* * *

L'esame in Commissione è stato, per questa seconda versione del decreto, approfondito ancorchè sintetico, essendosi potuto avvalere dell'ampia disamina svolta in occasione della precedente versione.

Al testo del Governo sono stati apportati numerosi emendamenti. Quelli di maggior rilievo concernono una precisazione, all'articolo 3, al fine di agevolare l'utilizzo delle somme assegnate per il recupero delle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del novembre 1980. Dopo l'articolo 3, è stato poi introdotto un nuovo articolo, tendente ad agevolare gli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

privata a seguito degli eventi sismici del Belice.

Anche l'articolo 4 è stato modificato al fine di autorizzare gli istituti mutuanti a finanziare anche le quote relative alle spese di progettazione.

L'articolo 5 è stato altresì modificato, al fine di escludere la normativa concernente il silenzio-assenso nel caso di immobili storico-artistici.

Di rilievo è stata poi la soppressione dell'articolo 7, mentre una ulteriore modifica concerne l'articolo 8, laddove è stata prevista la revoca dei fondi in caso di inerzia delle regioni.

All'articolo 9 è stato soppresso il comma 2 e analogamente è stato soppresso il comma 2 dell'articolo 10. Sempre all'articolo 10 si è dato mandato al CER di determinare le modalità e i criteri per la concessione dei finanziamenti e la determinazione dei canoni di locazione. L'articolo 13 è stato soppresso, mentre, all'articolo 14, è stata resa obbligatoria l'emana-zione di bandi per la concessione dei diritti di superficie delle aree al fine della costruzione di parcheggi anche per i comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti. È stato inoltre stabilito che la costruzione dei parcheggi non pertinen-

ziali comporta il pagamento degli oneri di urbanizzazione.

All'articolo 15 si è previsto di sostituire il riferimento del Ministro per i problemi delle aree urbane con quello al Ministro dell'ambiente, facoltizzandolo altresì a sottoscrivere accordi di programma con le regioni interessate.

La Commissione ha manifestato un certo sfavore verso un emendamento del Governo, che è stato ritirato, tendente a recuperare parte dell'articolo 18 del precedente decreto-legge, in materia di trattamento e divieto di trasporto dei rifiuti solidi urbani.

È stato infine approvato un emendamento governativo che consente lo snellimento delle procedure per le spese concernenti gli appalti dell'ANAS e per l'esecuzione di opere urgenti relative all'autostrada Torino-Savona, la cui grave pericolosità richiede lo svolgimento immediato di lavori per la salvaguardia dell'incolumità delle persone che vi transitano.

In conclusione, il relatore raccomanda all'Assemblea l'approvazione del provvedimento all'esame, con le modifiche proposte dalla Commissione.

CARPENEDO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SAPORITO)

16 giugno 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole osservando, peraltro, che le competenze attribuite al CIPE ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge suscitano serie perplessità; si rileva che le disposizioni dell'articolo 5 esigono una sostanziale revisione del relativo sistema sanzionatorio, al fine di renderlo più efficace.

PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Relatore: DI LEMBO)

16 giugno 1993

La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 13ª COMMISSIONE PERMANENTE
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(Estensore: MONTRESORI)

23 giugno 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime a maggioranza, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione che siano introdotte le modifiche conseguenti a quanto di seguito si rileva.

All'articolo 5:

a) al comma 2 occorre richiamare il meccanismo del combinato disposto degli articoli 20 e 29 della legge n. 241 del 1990 (si propone un emendamento);

b) al comma 3, il certificato di prescrizioni urbanistiche va rilasciato nel termine di trenta giorni (come nel precedente decreto-legge n. 101 del 1993) e non di sessanta come indicato dal testo (si propone un emendamento);

c) al comma 7, la richiesta di adempimento è preferibile che avvenga con atto notificato nei modi previsti dal codice di procedura civile. La relazione asseverata deve altresì contenere il rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene e sanità; la relazione deve asseverare, per quanto riguarda i vincoli di cui alle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, che le opere in progetto non abbiano attinenza con il contenuto del vincolo e le finalità perseguite dal vincolo stesso (si propone un emendamento);

d) al comma 8, le pene previste dall'articolo 373 del codice penale si riferiscono ad una fattispecie di delitti contro l'attività giudiziaria (falsa perizia da parte del perito nominato dall'autorità giudiziaria), mentre sarebbe più esatto riferirsi alle norme sulla falsità in atti commessa dal privato (che attesti falsamente al pubblico ufficiale fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità), ai sensi dell'articolo 483 del codice penale (si propone un emendamento).

All'articolo 7 si richiede, ferma restando l'ovvia inapplicabilità del silenzio-assenso in materia oggetto di deliberazione consiliare, che sia elevato a centoventi giorni il termine di quarantacinque giorni originariamente previsto (si propone un emendamento).

All'articolo 12:

a) al comma 1 si dovrebbe indicare la percentuale di fondi da destinare ai programmi di recupero urbano del patrimonio residenziale pubblico (si propone un emendamento);

b) al comma 2 si dovrebbe chiarire che tra i programmi di recupero urbano sono compresi anche l'edificazione di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti (si propone un emendamento).

EMENDAMENTI PROPOSTI

All'articolo 5, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fino all'entrata in vigore di una nuova legislazione urbanistica generale ed in assenza della legislazione regionale adottata ai sensi degli articoli 20 e 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applicano le disposizioni del presente decreto».

All'articolo 5, comma 3, sostituire la parola: «sessanta», con l'altra: «trenta».

All'articolo 5, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione e la comunicazione del provvedimento conclusivo di cui al comma 6, l'interessato può, con atto notificato nei modi previsti dal codice di procedura civile, richiedere al sindaco di adempiere entro trenta giorni. Alla richiesta debbono essere allegati, come condizione di procedibilità, una relazione a firma del progettista, che asseveri l'esattezza dei dati progettuali e la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie dei piani approvati, nonché al rispetto delle norme edilizie vigenti, in particolare di quelle in materia di sicurezza, igiene e sanità; per quanto riguarda i vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, la relazione potrà indicare che le opere in progetto non hanno attinenza con il contenuto del vincolo e le finalità contenute nel vincolo stesso. Trascorso il termine intimato senza che sia intervenuto alcun provvedimento, la domanda di concessione si intende accolta».

All'articolo 5, comma 8, sostituire le parole: «articolo 373», con le seguenti: «articolo 483».

All'articolo 7, comma 1, sostituire la parola: «quarantacinque», con la seguente: «centoventi».

All'articolo 12, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, in misura non inferiore al 30 per cento delle disponibilità programmate, sono destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio residenziale pubblico, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento delle opere di urbanizzazione primaria, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete, e di quelle di urbanizzazione secondaria, alla edificazione di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, nonché all'inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici».

* * *

Del presente parere si richiede, ai sensi dell'articolo 39, ultimo comma, del Regolamento, la stampa in allegato alla relazione che la Commissione di merito presenterà all'Assemblea.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al comma 7, capoverso 5-bis, sostituire le parole: «con le modalità di cui all'articolo 8, commi 4, 5, 6 e 7» con le seguenti: «con le modalità e le condizioni di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7».

1.7

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1

Art. 3.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, è aggiunto il seguente comma:

“2. Per il recupero delle abitazioni di cui al comma 1, cedute in proprietà ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 marzo 1965, n. 225, le somme già assegnate possono essere utilizzate dai comuni, anche ai sensi dello stesso articolo 8, primo comma, lettera d), della legge 14 maggio 1981, n. 219, se delegati dai proprietari”».

3.4

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Mutui per la ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata nelle zone del Belice)

1. Lo stanziamento per la contrazione di mutui decennali destinati alla ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata, nonché delle

connesse opere di urbanizzazione primaria, nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 autorizzati con legge 23 dicembre 1992, n. 505, è incrementato di lire 123 miliardi. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 51 miliardi per l'anno 1993 e in lire 36 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

3.0.1

Art. 4.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Per le opere finanziate da comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche le quote relative alle spese di cui al comma 1, anche se già anticipate dall'ente mutuario».

4.1

Art. 5.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Dette disposizioni non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e successive modificazioni e integrazioni»; *conseguentemente, al comma 7, sopprimere le parole da:* «, nonchè» *a:* «già prodotti».

5.5

Al comma 3, sostituire la parola: «sessanta» *con la seguente:* «trenta».

5.18

Art. 6.

Al comma 2, sostituire la parola: «sessanta» *con la seguente:* «novanta».

6.1

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1**Art. 8.**

Al comma 1, capoverso 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Qualora la regione non provveda, nel termine predetto, agli adempimenti di sua competenza ovvero qualora, trascorsi ulteriori dieci mesi dalla data di adozione dei provvedimenti regionali, gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengano all'inizio dei lavori, i fondi sono revocati di diritto e tornano nelle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni».

8.1

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Le regioni», inserire le altre: «interessate da eventi sismici».

8.2**Art. 9.**

Sopprimere il comma 2.

9.1**Art. 10.**

Sopprimere il comma 2.

10.2

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il CER determina modalità e criteri generali per la concessione dei finanziamenti e per il loro rimborso, nonché per la determinazione dei canoni di locazione».

10.5

Art. 12.

Al comma 5, dopo le parole: «criteri generali per la concessione dei finanziamenti,» inserire le seguenti: «per il loro rimborso,».

12.7**Art. 13.**

Sopprimere l'articolo.

13.1**Art. 14.**

Al comma 2, capoverso 3-bis, dopo le parole: «cooperative di residenti non proprietari», inserire la seguente «e».

14.5

Al comma 2, capoverso 3-bis, sopprimere le parole: «I comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti hanno facoltà di emanare i bandi biennali di cui al presente comma».

14.7

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Al di fuori dei limiti delle quantità di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, la concessione è soggetta agli oneri determinati dalla amministrazione comunale».

14.19

Al comma 8, dopo le parole: «società da esse controllate», inserire le seguenti: «e le aziende di trasporto pubblico locale».

14.20**Art. 15.**

Al comma 2, sostituire le parole: «il Ministro per i problemi delle aree urbane» con le seguenti: «il Ministro dell'ambiente» e aggiungere in fine le seguenti parole: «, e sottoscrive i conseguenti accordi di programma con le regioni interessate».

15.1

Art. 19.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. È autorizzata l'erogazione, alle società concessionarie di autostrade, dei contributi previsti per l'esecuzione delle opere di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, anche in pendenza della formalizzazione dei relativi strumenti convenzionali.

3-ter. Per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità sono altresì autorizzate, nei limiti di lire 200 miliardi, già in essere nel bilancio ANAS, l'esecuzione delle opere di adeguamento dell'autostrada Torino-Savona nonché l'erogazione dei relativi contributi, in pendenza della formalizzazione degli atti convenzionali».

19.2

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101.

Decreto-legge 7 giugno 1993, n. 180, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1993. ()*

Misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e, *ad interim*, della marina mercantile, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

REVOCA E RIASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI

Articolo 1.

(Programmi di investimento 1993-95)

1. Ai fini del sostegno dell'occupazione e con prioritario riferimento alle aree di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base di relazioni dei Ministri competenti e delle regioni e province autonome, riesamina i programmi d'intervento previsti dalla normativa in vigore al fine di verificare

(*) V., inoltre, il successivo avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1993

l'esecutività dei singoli progetti, di confermarne le priorità e di accelerarne l'attuazione, anche mediante modifica delle procedure applicabili. Il CIPE, nello stesso termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ha facoltà di deliberare la revoca, da disporsi, nei successivi venti giorni, con decreto del Ministro competente, dei finanziamenti per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non sia stata avviata o la cui interruzione non determini costi rilevanti e di destinare le somme disponibili ad opere immediatamente cantierabili con priorità per quelle dislocate nelle suddette aree di crisi. Nella riallocazione delle risorse il CIPE segue, di massima, il criterio di compensare temporalmente nel triennio 1993-1995 le eventuali modificazioni settoriali e territoriali della spesa inizialmente prevista.

2. Le deliberazioni del CIPE di cui al comma 1, vengono trasmesse alle Camere unitamente al documento di programmazione economico-finanziaria, per il triennio 1994-1996, presentato ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. Con apposite annotazioni in calce a ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa interessati, nel disegno di legge di assestamento per l'anno 1993 e nel disegno di legge di bilancio, a legislazione vigente, per l'anno 1994 e per il triennio 1994-1996, viene fornita analitica indicazione degli importi delle variazioni apportate alla legge di bilancio per il 1993 e per il triennio 1993-1995, in esecuzione del presente decreto. In apposita sezione della relazione al disegno di legge finanziaria per il 1994 viene data dimostrazione dello stato di esecuzione dei progetti di intervento per i quali sono stati utilizzati dal CIPE i poteri ad esso conferiti ai sensi del comma 1.

4. Gli importi derivanti dalle revoche di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione.

5. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri e le modalità per la definizione dei rapporti finanziari inerenti ai progetti di cui è disposta la revoca.

6. I commi 1 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il commissario di cui all'articolo 19, compiuta, sulla base del rapporto di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, una indagine sullo stato di attuazione degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani annuali di attuazione approvati dal CIPE, identifica quelli i cui lavori non risultino ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 settembre 1993 e ne dà comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, il quale provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. In tal caso il commissario provvede alla rescissione del contratto ai sensi dell'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Qualora gli interventi in corso risultino, alla data del 30 settembre 1993, sospesi da oltre dodici mesi, il commissario ne dà comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che provvede ai sensi del comma 1».

7. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1, per le quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia stato già disposto il trasferimento a regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale, la competenza per la definizione dei relativi rapporti è attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le modalità di cui all'articolo 8, commi 4, 5, 6 e 7».

Articolo 2.

(Opere immediatamente cantierabili)

1. Ferma restando per i programmi di intervento previsti dalla normativa in vigore l'applicabilità dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dell'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per le opere immediatamente cantierabili, non avviate per carenza di stanziamenti pubblici ed aggiudicate ad imprese o consorzi di imprese a seguito di regolari gare d'appalto, l'ente pubblico interessato può disporre l'avvio dei lavori da parte dell'aggiudicatario, previa conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo possono intervenire organismi finanziari e/o bancari ed in esso può essere previsto il rimborso delle somme anticipate dai soggetti privati, mediante i proventi della gestione in base a tariffe stabilite in modo da condurre all'equilibrio economico-finanziario. Le relative deliberazioni degli enti pubblici interessati debbono essere trasmesse al CIPE, tramite le regioni ed i Ministeri competenti.

Articolo 3.

(Investimenti industriali nelle aree terremotate della Campania e Basilicata)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

2. La disponibilità di cui al comma 1 è destinata:

a) alla liquidazione dell'aggiornamento del contributo concesso ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1990, n. 76, a condizione che l'iniziativa realizzata raggiunga i livelli occupazionali medi previsti in sede di concessione del contributo;

b) alla liquidazione del saldo dei contributi concessi per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli stabilimenti industriali e delle attrezzature di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

c) alla liquidazione degli oneri per espropri e collaudi, nonché all'esecuzione di opere di completamento indispensabili per la funzionalità delle infrastrutture realizzate.

3. Il termine di diciotto mesi contenuto nell'articolo 39, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è elevato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ventiquattro mesi, prorogabili per un periodo non superiore a mesi dieci per cause non imputabili alla volontà del beneficiario, semprechè l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento ed abbia già raggiunto la misura del settantacinque per cento.

4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora non assegnati, ovvero assegnati da oltre dodici mesi e tuttora non utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative già insediate nell'agglomerato industriale, a condizione che le iniziative stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto originario e che l'ampliamento programmato determini ulteriori incrementi dei livelli occupazionali. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle iniziative di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, localizzate nei piani di insediamento produttivo di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 76 del 1990. Il prezzo di cessione del lotto è determinato in misura pari al costo sostenuto o da sostenere per l'esproprio e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

5. In caso di revoca dell'assegnazione del lotto con contestuale dichiarazione di decadenza dai contributi previsti all'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la mancata osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, il lotto e il contributo concesso possono essere attribuiti ad altro soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-economico, con preferenza per i titolari di iniziative in attività nell'area industriale. Le opere e gli impianti eventualmente realizzati dal soggetto decaduto saranno valutati sulla base di perizia giurata dei lavori eseguiti e della spesa effettivamente sostenuta, da redigersi a cura di tecnico abilitato designato da parte del presidente del tribunale territorialmente competente, che curerà il reperimento della documentazione di spesa avvalendosi della Guardia di finanza.

6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora disponibile presso i comuni, è utilizzato esclusivamente per il ripristino del patrimonio edilizio privato danneggiato, nel rispetto delle priorità sancite dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32. In deroga ad ogni diversa disposizione contenuta nel decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni interessate di dar corso ad

appalti per nuove opere pubbliche gravanti sul fondo di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 76 del 1990. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, previa deliberazione del CIPE, può autorizzare l'utilizzo delle risorse assegnate, con vincolo di destinazione alle pubbliche amministrazioni per il completamento di opere pubbliche in corso, per la esecuzione di nuove opere solo se strettamente connesse e funzionali al ripristino del patrimonio edilizio pubblico danneggiato dagli eventi sismici, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti pubblici e con esclusione di affidamenti a mezzo di appalti concorso, trattativa privata o concessione e con divieto di esecuzione dei lavori in sub-appalto. Per ogni ulteriore necessità finanziaria per il ripristino di opere pubbliche programmate, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono, in deroga ad ogni diversa disposizione, con assoluta priorità, utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio. Resta fermo il divieto previsto dall'articolo 34, comma 23, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, di assegnazione di nuovi fondi in favore dei comuni tuttora privi di strumenti urbanistici previsti ed approvati ai sensi del citato decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

7. L'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di un sollecito completamento degli interventi di edilizia privata, con proprio decreto il sindaco, tenendo conto della complessità e delle eventuali varianti apportate agli interventi stessi, delle risorse finanziarie poste a carico dei soggetti interessati, delle condizioni meteorologiche locali, nonchè di ogni altra circostanza, ivi compresa ogni causa di forza maggiore, ha facoltà di determinare nuovi termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori».

8. Il termine 31 dicembre 1992 contenuto nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1990, n. 128, per l'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1994.

Articolo 4.

(Imputazione delle spese di programmazione e progettazione)

1. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti possono destinare una quota non superiore all'1,5 per cento degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla redazione di programmi di investimento ed ai relativi progetti preliminari, di massima e progettazioni esecutive, incluse indagini geologiche, geognostiche, valutazioni di impatto ambientale o altre rilevazioni. Analoghi criteri adottano, per i propri bilanci, i comuni e le province o loro consorzi.

2. Le regioni e le province autonome adottano gli stessi criteri qualora non vi abbiano già provveduto.

CAPO II

INVESTIMENTI NELL'EDILIZIA

Articolo 5.

(Procedure per il rilascio di concessioni edilizie conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici)

1. Le concessioni edilizie, rilasciate sulla base delle previsioni di strumenti urbanistici approvati e vigenti, sono soggette alle disposizioni del presente articolo. Restano ferme le norme relative alla acquisizione di pareri, nulla osta e certificazioni di competenza di autorità diverse da quella comunale.

2. In assenza di legislazione regionale, si applicano le disposizioni del presente decreto ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. I comuni sono tenuti a rilasciare, a domanda di chi abbia titolo alla concessione edilizia, entro sessanta giorni dalla richiesta, un certificato in cui sono indicate le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area oggetto della richiesta.

4. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri che il richiedente non abbia l'onere di allegare e formula una motivata proposta all'autorità competente ad emettere il provvedimento. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento chiede all'interessato una integrazione documentale, e decorre nuovamente per intero dalla data della presentazione della documentazione integrativa.

6. Il provvedimento conclusivo è adottato e comunicato entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5.

7. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione e la comunicazione del provvedimento conclusivo di cui al comma 6, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere al sindaco di adempiere entro trenta giorni. Alla richiesta debbono essere allegati, a condizione di procedibilità, una relazione a firma del progettista, che asseveri l'esattezza dei dati progettuali e la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché tutti gli atti e le certificazioni di cui al comma 1, che non risultino già prodotti. Trascorso il termine intimato senza che sia intervenuto alcun provvedimento, la domanda di concessione si intende accolta.

8. Il progettista che, nella relazione di cui al comma 7, rende dichiarazioni mendaci o afferma fatti non conformi al vero, è punito con le pene previste dall'articolo 373 del codice penale.

9. Il titolare della concessione edilizia assentita ai sensi del comma 7 può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n.10, calcolati in via provvisoria, salvo conguaglio. La misura del conguaglio è determinata entro i successivi novanta giorni, a cura degli organi comunali.

10. Per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione delle opere previste negli elaborati progettuali, nell'ipotesi di cui al comma 7, tiene luogo della concessione una copia della richiesta di adempimento, integrata con la relazione di notifica o con l'avviso di ricevimento della raccomandata. Gli estremi dei predetti atti sono esposti all'esterno del cantiere nell'apposito cartello indicante i lavori.

11. I controlli da effettuare ai fini del rilascio dei certificati di abitabilità e di agibilità, estesi all'accertamento della conformità urbanistico-edilizia, sono eseguiti dagli uffici comunali.

12. Si applicano le sanzioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al rilascio delle autorizzazioni edilizie, per le quali non siano già in vigore disposizioni più favorevoli.

Articolo 6.

(Finanziamento delle opere di edilizia scolastica)

1. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, è differito al 31 dicembre 1993.

2. Qualora l'ente locale non provveda entro il termine di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alla richiesta di mutuo, ovvero alla presentazione della documentazione relativa alla predetta richiesta entro il termine stabilito dalla Cassa depositi e prestiti nell'atto di adesione al finanziamento, ovvero all'affidamento delle opere entro sessanta giorni dalla comunicazione della concessione di mutuo, ai relativi adempimenti provvede un «commissario *ad acta*» nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni, il «commissario *ad acta*» è nominato dal commissario del Governo.

Articolo 7.

(Rilancio di iniziative di sviluppo e riqualificazione territoriale)

1. Al fine di una sollecita realizzazione di proposte relative ad esigenze insediative finalizzate allo sviluppo ed alla riqualificazione urbana ed ambientale, i comuni sono tenuti, previa deliberazione consiliare, a dare risposta motivata entro quarantacinque giorni alle proposte di programmi integrati di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

Articolo 8.

(Edilizia sovvenzionata e agevolata)

1. I commi 7 e 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sono sostituiti dai seguenti:

«7. Il presidente della giunta regionale può promuovere una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione degli interventi e di individuazione dei soggetti attuatori sul bollettino ufficiale.

8. Se gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengono all'inizio dei lavori entro dieci mesi dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione sul bollettino ufficiale, il presidente della giunta regionale nomina, nei trenta giorni successivi, un "commissario *ad acta*" che provvede entro sessanta giorni.

9. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 8, la regione, nei successivi trenta giorni, ridetermina la localizzazione degli interventi e l'individuazione di soggetti attuatori. Trascorsi ulteriori sessanta giorni, qualora gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengano all'inizio dei lavori, i fondi sono revocati di diritto e tornano nelle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni».

2. Il segretariato generale del CER comunica al presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le informazioni, i dati ed ogni altro elemento utile ad individuare lo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale già avviati, nonché gli eventuali ritardi nella programmazione e nella realizzazione degli interventi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dal presente articolo, si applicano anche agli interventi ricompresi nei programmi già approvati e i relativi termini sono ridotti alla metà e decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le regioni, nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, riservano una quota non inferiore al 5 per cento fino alla completa eliminazione delle baracche o di altri locali adibiti ad abitazione, occupati in via provvisoria a seguito di eventi sismici o di altri eventi straordinari. Le regioni provvedono contemporaneamente alle assegnazioni dei nuovi alloggi, alla rimozione delle baracche e degli altri locali anzidetti.

Articolo 9.

(Edilizia per la mobilità del personale pubblico ed edilizia sperimentale)

1. Il presidente della giunta regionale, nel caso di proposte di intervento di edilizia residenziale predisposte in attuazione dell'articolo

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, al fine di adottare i provvedimenti di cui al comma 5 del citato articolo 18, promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da adottare nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5.

2. Il sindaco acquisisce preventivamente le determinazioni degli organi comunali ai fini della formulazione dell'accordo, la cui efficacia non è condizionata alla ratifica di cui al comma 5 dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Il presidente della giunta regionale, qualora il comune nel cui territorio sono localizzate proposte di interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, non rilasci le concessioni di edificazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede in via sostitutiva nei successivi centoventi giorni, anche mediante la nomina di un «commissario *ad acta*».

4. Alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 3, gli affidamenti sono revocati di diritto.

5. Il segretariato generale del CER comunica al presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli elenchi delle proposte di intervento di cui ai commi 1 e 3.

Articolo 10.

(Nuovi contributi per il recupero edilizio)

1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione, da cooperative e da consorzi fra i soggetti suddetti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei programmi integrati di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

3. Il finanziamento concesso non può superare il 30 per cento del costo convenzionale per gli interventi di recupero edilizio e il 20 per cento per gli interventi di nuova costruzione; gli alloggi realizzati sono concessi in locazione a lavoratori dipendenti per un periodo non inferiore a otto anni.

4. Il CER determina modalità e criteri generali per la concessione dei finanziamenti e la determinazione dei canoni di locazione.

Articolo 11.

(Contributi per l'edilizia residenziale pubblica)

1. Per provvedere al pagamento dei conguagli di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, nonchè di quelli

dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a utilizzare, fino al limite di 60 miliardi, le risorse disponibili di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, e non impegnate per le finalità originarie. La predetta somma di lire 60 miliardi è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al pertinente capitolo 8249 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993.

2. I prelevamenti su detto capitolo 8249 sono disposti in favore degli istituti di credito mutuanti nella misura anticipata fino ad un massimo dell'80 per cento dei crediti bancari dichiarati.

CAPO III

RECUPERO URBANO

Articolo 12.

(Programmi di recupero urbano)

1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, possono essere destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio edilizio pubblico, nell'ambito dei programmi di recupero urbano di cui al comma 2.

2. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete, e delle urbanizzazioni secondarie, nonchè all'inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici.

3. I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private, sono proposti al comune da soggetti pubblici e privati, anche associati tra di loro.

4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero urbano, il sindaco può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo di programma partecipa il soggetto proponente di cui al comma 3.

5. Il CER, ai fini della realizzazione dei programmi di recupero urbano, determina modalità e criteri generali per la concessione dei finanziamenti, per l'individuazione delle zone urbane interessate e per la determinazione delle tipologie d'intervento, avendo particolare riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti e delle categorie sociali più deboli.

Articolo 13.

(Progetti strategici funzionali per le aree urbane)

1. Per la realizzazione dei progetti strategici funzionali agli investimenti ed all'occupazione inerenti alle aree urbane, nei settori di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il Ministro per i problemi delle aree urbane può promuovere, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, la definizione delle necessarie intese e le propone al CIPE per l'approvazione e per la determinazione delle risorse pubbliche destinate al loro finanziamento.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono definite le modalità per la sdemanializzazione e la cessione dei beni pubblici, ai fini della loro riutilizzazione e dell'accertamento delle eventuali entrate derivate.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

Articolo 14.

(Parcheggi)

1. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 24 marzo 1989, n. 122, nonchè all'adeguamento delle procedure di attuazione e delle forme di finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, nonchè alla definizione dei requisiti che i soggetti interessati debbono possedere anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ai fini della ammissione ai contributi previsti dai titoli I e II della legge 24 marzo 1989, n. 122.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Entro il 30 giugno 1993 e successivamente con cadenza biennale, i comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti sono tenuti ad emanare un bando per la concessione in diritto di superficie di aree comunali ai sensi dell'articolo 9, comma 4, aperto a tutti i soggetti aventi diritto. Nel bando devono essere specificati i criteri di assegnazione delle aree, finalizzati a realizzare il numero più elevato possibile di posti auto, ad uso di residenti ed operatori economici, a

basso costo e ridotto impatto ambientale. Per ciascun intervento il diritto di superficie sui posti auto da realizzare, eventualmente non assegnato ai privati interessati o a società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, può essere assegnato ad associazioni o cooperative di residenti non proprietari di esercenti attività economiche aventi un insediamento nella zona. Con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane sono determinate le modalità di riparto delle concessioni tra le categorie degli aventi diritto. Le assegnazioni delle aree devono essere effettuate dalle amministrazioni comunali inderogabilmente entro il 31 dicembre dell'anno di emanazione del bando. Per il 1993 tale termine è anticipato al mese di settembre. Sono esclusi dall'applicazione delle norme della presente legge i bandi pubblicati anteriormente al 9 aprile 1993 e per i quali siano già state presentate domande da parte degli aventi diritto, semprechè le assegnazioni delle aree avvengano entro il mese di settembre 1993. I comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti hanno facoltà di emanare i bandi biennali di cui al presente comma».

3. Nell'articolo 9, comma 4, della legge 24 marzo 1989, n. 122, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Qualora a richiedere la costituzione del diritto di superficie siano imprese di costruzione anche cooperative, su mandato dei soggetti aventi titolo, ovvero associazioni o cooperative di residenti non proprietari e di esercenti attività economiche, i relativi parcheggi possono non essere destinati a pertinenza degli immobili privati ed i membri di tali associazioni o cooperative diventano contitolari del diritto di superficie».

4. Nel caso di parcheggi di tipo meccanizzato per i quali i posti auto siano utilizzati in maniera promiscua dai diversi proprietari, allo scopo di definire a livello catastale il rapporto di pertinenzialità tra il parcheggio e gli immobili, il condominio assegna in modo convenzionale ciascun posto auto ad un determinato proprietario, ferma restando a livello di regolamento la facoltà di uso comune dell'intera struttura.

5. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dal seguente:

«5. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 1 del presente articolo, nei limiti delle quantità di cui all'articolo 41-*sexies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli».

6. I parcheggi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122, non possono subire modificazioni nella destinazione d'uso, per un periodo di trenta anni decorrente dalla loro realizzazione.

7. Il contributo di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto per la realizzazione di parcheggi.

8. Le Ferrovie dello Stato - S.p.a., direttamente o tramite società da esse controllate, possono usufruire dei contributi di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, per la realizzazione dei parcheggi di interscambio su aree di propria disponibilità, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.

Articolo 15.

(Trasporti rapidi di massa)

1. Al fine di assicurare l'unitaria definizione dell'assetto dei trasporti rapidi di massa, gli interventi di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono coordinati con quelli di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211.

2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, stabilisce i criteri per l'attuazione del comma 1 anche per favorire, in coerenza con le direttive del CIPET, l'inserimento degli interventi medesimi nell'ambito dei piani regionali di trasporti in attuazione delle norme di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

3. I soggetti competenti a realizzare gli interventi di cui al comma 1 sono tenuti a ricomprendere nei piani finanziari le previsioni di costo relative sia all'esecuzione delle opere, sia agli oneri generali connessi.

Articolo 16.

(Trasporti pubblici locali)

1. Le disponibilità del capitolo 7877 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzate in tale anno per la concessione di contributi, fino all'80 per cento della spesa, alle regioni a statuto ordinario da destinare alle finalità di cui all'articolo 11, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, sulla base delle aliquote di riparto adottate per l'anno 1990, allo scopo prioritario di provvedere alla sostituzione degli autobus destinati al trasporto pubblico urbano in esercizio da oltre quindici anni, nel rispetto dei limiti alle emissioni fissati con il decreto del Ministro dell'ambiente 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1992.

CAPO IV

AMBIENTE

Articolo 17.

(Procedure per i piani di difesa del suolo)

1. All'articolo 12, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, la lettera g) è così sostituita:

«g) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31, del piano di bacino e dei programmi triennali

e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, assegnando un congruo termine per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il presidente della giunta regionale interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero dei lavori pubblici.».

2. All'articolo 12, comma 7, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è aggiunta la seguente lettera:

«h) può indire, in sostituzione degli enti attuatori di interventi previsti nei programmi approvati, conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè promuovere la conclusione degli accordi di programma ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 241 del 1990.».

3. All'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino di rilievo nazionale possono impartire alle amministrazioni competenti direttive per la fissazione dei vincoli e prescrizioni e per l'adozione di misure di salvaguardia; esse possono proporre alle autorità competenti l'adozione di ordinanze cautelari a carattere inibitorio di opere, lavori e attività antropiche che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del piano di bacino.

6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per stralci relativi a settori funzionali attinenti a materie organiche o per sottobacini».

4. All'articolo 21, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è soppressa la lettera d); conseguentemente la misura del 15 per cento di cui al medesimo comma 2 è ridotta al 10 per cento.

5. All'articolo 25, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«A decorrere dall'anno 1994, per le finalità di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362».

6. All'articolo 25, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«A valere sullo stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei Ministri, sentito il Consiglio nazionale per la difesa del suolo, propone l'ammontare di una quota di riserva da destinare al finanziamento dei programmi per l'adeguamento ed il potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei Servizi tecnici nazionali. Per l'anno 1993 tale quota è stabilita in lire 10 miliardi da ripartire sugli appositi capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici».

7. All'articolo 25, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, dopo le parole «e la ripartizione degli stanziamenti» sono inserite le seguenti: «ivi inclusa la quota di riserva a favore dei Servizi tecnici nazionali».

8. Le somme trasferite ai segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 253, possono essere utilizzate entro l'anno successivo a quello di trasferimento. Tale disposizione si applica anche alle disponibilità allo stesso titolo trasferite ai segretari negli anni 1991 e 1992.

Articolo 18.

(Procedure per l'attuazione di progetti di protezione dell'ambiente)

1. Per assicurare la realizzazione delle opere e delle attività di salvaguardia ambientale, il presidente di ciascuna regione o provincia autonoma interessata può procedere, su conforme delibera della giunta e sentito il Ministro dell'ambiente, alla nomina di un «commissario *ad acta*». Ai fini dell'acquisizione delle necessarie intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, il commissario convoca, di regola, apposite conferenze di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e comporta, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, senza necessità di ulteriori adempimenti. Comporta, altresì, dichiarazioni di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE approva, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le competenti Commissioni parlamentari sulla priorità, sul riparto delle risorse e sulle procedure di spesa, sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sulla individuazione dei singoli interventi, il programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale relativo alle risorse disponibili anche in conto residui e non impegnate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993.

3. Le regioni interessate ai decreti di deroga ai sensi degli articoli 16, 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nonché le regioni nel cui territorio vi siano zone dichiarate, per gravi motivi di inquinamento idropotabile, in stato di emergenza ai sensi e per l'effetto di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, individuano gli interventi urgenti ed inderogabili da ultimare entro il 31 dicembre 1994 volti a garantire l'approvvigionamento idropotabile conforme ai requisiti di qualità stabiliti dall'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. Entro il 31 dicembre 1993 le regioni trasmettono ai Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici la relazione sullo stato di attuazione dei singoli interventi.

CAPO V.

ALTRE INFRASTRUTTURE

Articolo 19.

(Impegni pluriennali ANAS)

1. Per assicurare correntezza negli interventi da realizzare nel settore stradale, l'ANAS è autorizzata ad assumere impegni pluriennali anche in relazione a capitoli iscritti nel proprio stato di previsione della spesa, la cui dotazione finanziaria viene assicurata, totalmente o parzialmente, mediante ricorso ad operazioni finanziarie effettuate ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, e ciò anche in pendenza del perfezionamento dei contratti di erogazione dei relativi mutui.

2. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti, gli occorrenti capitoli nel bilancio dell'ANAS.

3. Alla stipula ed alla approvazione dei contratti di appalto di lavori dell'ANAS e che abbiano formato oggetto di consegna ai sensi dell'articolo 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, si procede previa verifica della congruità dei prezzi da parte della competente direzione tecnica.

Articolo 20.

(Interporti)

1. È abolita la distinzione fra I e II livello degli interporti di cui al capo I della legge 4 agosto 1990, n. 240, ed è soppresso l'istituto della concessione previsto dall'articolo 3 della medesima legge.

2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede all'adeguamento delle procedure di attuazione previste dalla legge n. 240 del 1990 in relazione a quanto disposto nel presente articolo, nonché alla definizione dei requisiti che i soggetti interessati debbono possedere ai fini dell'ammissione ai contributi.

3. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 della legge n. 240 del 1990, relativamente agli interporti individuati dal piano quinquennale di cui all'articolo 2 della medesima legge, dovranno presentare apposita istanza al Ministero dei trasporti nei tempi e secondo le modalità che saranno indicate nel decreto di cui al comma 2.

4. L'ammissione ai contributi è disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

5. Sono abrogate le norme di cui al capo I della legge n. 240 del 1990 in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

Articolo 21.

(Disposizioni di attuazione)

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 22.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - SPAVENTA - MANCINO - BA-
RUCCI - MERLONI - COSTA - GIUGNI
- GARAVAGLIA - SPINI - PALADIN

Visto, il Guardasigilli: CONSO